

COMUNE DI SELARGIUS



COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

**Regolamento per la
concessione dei passi
carrabili**



INDICE

	pagina
Art. 1 - Contenuto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizione di passo carrabile	3
Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili	3
Art. 4 - Ubicazione dei passi carrabili	4
Art. 5 - Disciplina degli accessi	4
Art. 6 - Dimensioni dei passi carrabili	5
Art. 7 - Manutenzione del passo carrabile	5
Art. 8 - Determinazione del canone	6
Art. 9 - Spese di sopralluogo e di istruttoria	6
Art. 10 - Passo carrabile di accesso a proprietà multipla	6
Art. 11 - Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile	7
Art. 12 - Adempimenti del richiedente	7
Art. 13 - Procedimento. Rilascio della Concessione.....	8
Art. 14 - Durata della concessione del passo carrabile	8
Art. 15 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile	9
Art. 16 - Limiti alle concessioni	9
Art. 17 - Cauzione	9
Art. 18 - Sanzioni	9
Art. 19 - Rimozione dei veicoli	10
Art. 20 - Norma transitoria	10
Art. 21 - Entrata in vigore	10

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione comunale di “passo carrabile” ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione del COSAP - Canone per l'occupazione del Suolo Pubblico.

In particolare esso disciplina la “Concessione di Uso” dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.

Le opere connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, da Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica.

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

Articolo 3

Indicazione dei passi carrabili

La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera “e”, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione “Comune di Selargius”, oltre agli estremi della concessione. La

mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.

Il Comune di Selargius fornirà il segnale, o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

Articolo 4

Ubicazione dei passi carrabili

I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed avere inoltre un'ubicazione tale da:

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Articolo 5

Disciplina degli accessi

1) Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali).

2) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale.

3) Al fine di favorire la rapida immissione di veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli o i portoni sono arretrati sino a garantire la sicurezza stradale e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale. Le suddette determinazioni saranno formalizzate in fase di istruttoria.

4) Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92.

5) Possono essere aperti passi carrabili provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

6) I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

7) Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo concessorio

8) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile per gli accessi carrabili siti a distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2 lettera a) dell'art.46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere con l'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del C.d.S.

Articolo 6

Dimensioni dei passi carrabili

I passi carrabili hanno una larghezza minima di 3,00 metri.

La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è eccezionalmente ridotta fino a 1,80 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

In sede di istruttoria verranno valutate le obiettive impossibilità.

Articolo 7

Manutenzione del passo carrabile

Ai sensi dell'art. 45 comma 9, del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

I titolari del passo carrabile cureranno altresì che gli elementi di individuazione della concessione indicati sul cartello (numero e data di concessione) siano sempre leggibili.

Articolo 8

Determinazione del canone

Il rilascio della concessione del passo carrabile è subordinato al pagamento di un canone annuo deliberato con atto della Giunta Comunale in base alle fattispecie di cui al comma successivo:

- passi carrabili con apertura fino a m. 3;
- passi carrabili con apertura da 3 a m. 6;
- passi carrabili con apertura oltre m. 6.

La misurazione delle aperture e l'applicazione della conseguente tariffa sarà effettuata con una tolleranza pari al 5% della misura del passo carrabile.

Il mancato pagamento del canone annuo entro i termini comporta la revoca della concessione del passo carrabile.

Articolo 9

Spese di sopralluogo e di istruttoria

Ai sensi dell'art. 27, comma 3°, del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una tantum la somma di € 38,05 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile.

Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con deliberazione della Giunta Municipale, o confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunti tutti gli eventuali diritti di bollo, segreteria e accessori (cartello, sistema telematico di rilevamento, eccetera).

Articolo 10

Passo carrabile di accesso a proprietà multipla

Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

In quest'ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile.

Articolo 11

Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile

Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista.

Nel caso in cui sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio per il suddetto intervento, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta, oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia, la documentazione di cui al punto precedente.

Qualora l'intervento sia realizzabile dal punto di vista edilizio attraverso l'attivazione di procedura di Denuncia di Inizio Attività ai sensi della D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile così come previsto dal 2° comma del presente articolo.

Articolo 12

Adempimenti del richiedente

La domanda dovrà essere prodotta in bollo con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla concessione, e dovrà contenere:

- Le generalità complete del richiedente;
- Il numero di codice fiscale del richiedente;
- La partita IVA dell'eventuale società o Ditta;
- L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso;
- La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso;
- La distanza dalla più prossima intersezione stradale;
- L'indicazione degli estremi della licenza e/o altro provvedimento autorizzatorio edilizio.

Oltre a quanto detto alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in copia:

- a) Prospetto facciata in cui è riportato il passo carrabile desunto dal progetto del fabbricato presentato in sede di concessione edilizia, ovvero, in assenza, della documentazione catastale;
- b) La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- c) La copia della ricevuta di versamento di € 38,05 effettuato alla Tesoreria Comunale con la causale "Diritti di istruttoria e sopralluogo per nuovo passo carrabile";

- d) Ovvero, nel caso di edifici realizzati prima del 1970 il richiedente non in possesso di elaborati grafici di progetto potrà presentare idonea documentazione fotografica panoramica dell'accesso scattata dalla strada, altresì dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si rilevi che l'edificio su cui è realizzato il passo carrabile non sia abusivo.

Articolo 13

Procedimento. Rilascio della concessione.

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Comando di Polizia Locale, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al concessionario del segnale autorizzativo, compiendo le attività e avvalendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

L'Ufficio Tecnico comunale potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possano sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C. d. S. e con le norme edilizie.

Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di versamento del COSAP, autodeterminato dall'istante, sulla base del presente regolamento; tale rilascio sarà effettuato dal Comando di Polizia Locale, che dovrà curare l'inserimento degli estremi della concessione in apposito registro, indicandone il numero, la data di rilascio ed eventuali annotazioni.

Articolo 14

Durata della concessione del passo carrabile

La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del trentesimo (30°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.

La concessione può essere oggetto di rinuncia entro il 30 settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale.

Gli uffici comunali devono dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario, e provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.

Articolo 15

Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Articolo 16

Limiti alle concessioni

La concessione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice della Strada ed inoltre con i limiti di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

I passi carrabili e gli accessi stradali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche ma in assenza di specifica concessione, potranno essere mantenuti a condizione che non creino pregiudizio e non siano di ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità.

I passi carrabili di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere oggetto di apposita concessione, da richiedersi secondo le modalità previste dal presente Regolamento, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 17

Cauzione

Se la concessione è rilasciata per i passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione di euro 155,00, che sarà resa alla fine di detti lavori.

In alternativa può essere istituita una polizza fideiussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra.

Gli estremi del pagamento della cauzione (o fideiussione) saranno riportati nel disciplinare di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

Articolo 18

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione riguardante i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del vigente Codice della Strada.

Articolo 19

Rimozione dei veicoli

I veicoli in sosta che risultino di intralcio all'utilizzo dei passi carrabili saranno rimossi, trasportati in deposito e riconsegnati con le modalità di cui al codice della strada

Articolo 20

Norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del Regolamento della rimozione dei veicoli, si fa riferimento al Codice della Strada e alle convenzioni vigenti relative al servizio di rimozione veicolare.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera di approvazione.